



## NOTA INFORMATIVA PER L'ISCRITTO

...l... sottoscritt... \_\_\_\_\_  
nel presentare istanza d'iscrizione all'Ordine della Regione Lombardia, **DICHIARA** di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:

### L'iscrizione all' Albo professionale prevede i seguenti obblighi stabiliti per legge:

- 1) Registrazione nell'area riservata del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS);
- 2) Pagamento quota iscrizione;
- 3) Attivazione di Posta Elettronica Certificata personale;
- 4) Formazione continua.

In particolare:

1. Dopo l'ufficializzazione dell'iscrizione, l'iscritto all'Ordine deve registrarsi nell'area riservata del Consiglio Nazionale ([www.cnoas.it](http://www.cnoas.it)).
2. I dati inseriti nell'area riservata devono essere aggiornati: è fatto obbligo per l'iscritto all'Albo comunicare per tramite dell'area riservata cambiamenti di residenza e/o domicilio in Lombardia e modifiche della PEC. In mancanza di tali comunicazioni l'Ordine professionale non risponderà della mancata ricezione degli avvisi indirizzati all'iscritto.
3. Se vengono meno i requisiti territoriali della residenza e del domicilio professionale in Lombardia, l'iscritto deve presentare domanda di trasferimento all'Ordine della Regione presso cui si costituiscono tali requisiti.
4. Se vengono meno i requisiti territoriali della residenza e del domicilio professionale in Lombardia e l'iscritto non presenta domanda di trasferimento dell'iscrizione, l'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia procede, d'ufficio, alla cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale.
5. L'iscritto è tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), DM 615/94, al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Regionale. La quota deve essere pagata all'Ordine presso il quale si è iscritti al 1° gennaio dell'anno.
6. Se viene meno l'interesse all'iscrizione all'albo, l'iscritto deve essere presentata regolare domanda di cancellazione.
7. La cancellazione dall'albo non esenta dal pagamento della quota d'iscrizione riferita all'anno in corso.
8. Il cancellato non può, in alcun modo, esercitare l'attività professionale di assistente sociale.
9. È in vigore per tutti coloro che sono iscritti ad un albo professionale, l'obbligo di avere una casella di posta certificata (PEC). Tutte le informazioni utili per l'attivazione sono reperibili sul sito del CROAS Lombardia al seguente link: <http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/331>
10. L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale; deve conseguire nel triennio minimo n. 60 crediti formativi, di cui almeno 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.
11. Il mancato adempimento agli obblighi costituisce rilievo disciplinare, quindi, l'avvio di una procedura da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina al quale il Consiglio dell'Ordine segnala le inadempienze per le valutazioni e decisioni di competenza.
12. L'Ordine ha facoltà di verifica dei requisiti dichiarati, sia tramite controllo anagrafico sia, in caso di domicilio professionale, tramite richiesta al datore di lavoro.

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *firma*